



# Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234  
00153 ROMA - Via Icilio, 7

---

## COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Prof. Lucio Botte**

### DETERMINA N. 2

Il Commissario,

**premesse**

- che con cinque distinte decisioni del 10 giugno 2011, il Consiglio Nazionale dei Biologi ha annullato il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei biologi;
- che tali decisioni sono state, tra l'altro, impugnate innanzi al T.A.R. Lazio - Roma con cinque distinti ricorsi con numeri di registro generale 6214, 6540, 6541, 6542 e 6543 del 2011, per la cui discussione di merito la Sezione Terza *Quater*, con ordinanze di rigetto delle istanze cautelari dell'8 settembre 2011, nn. 3302, 3306, 3307, 3308 e 3308, ha fissato l'udienza pubblica del 22 febbraio 2012;
- che le anzidette ordinanze sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto i ricorsi *"al solo fine di sospendere il rinnovo delle operazioni elettorali in attesa della definizione in primo grado del merito della vicenda processuale, per la quale è stata già fissata l'udienza del 22 febbraio 2011"*, laddove è stata, invece, *"mantenuta ferma, nelle more di tale decisione, la disposta caducazione degli organi collegiali, così come la nomina del commissario straordinario"* (C. Stato, V1 , ordinanze nn. 4176, 4177, 4178, 4179 e 4180 del 2011);
- che, in conseguenza, con decreto adottato dal Ministro della Giustizia il 2.11.2011, si è provveduto alla nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20 della l. 396/67, in esecuzione delle decisioni emesse dal Consiglio Nazionale dei Biologi in data 10 giugno 2011;
- che anche tale decreto è stato impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio—Roma con ricorso con n.r.g. 9079/2011;
- che la Prima Sezione del T.A.R. Lazio-Roma ha rigettato l'istanza cautelare con ordinanza 4712/2011 del 9.12.2011, rilevando che:
  - *"a fronte della chiarezza del pronunciamento reso in sede di appello, non può aderirsi alla tesi prospettata dai ricorrenti, che vi ascrivono la sospensione dell'esecutività di ogni effetto delle deliberazioni del CNB, laddove, invece, tale condizione riguarda esclusivamente uno solo di essi (rinnovo delle operazioni elettorali)"*;



## Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234  
00153 ROMA - Via Icilio, 7

*“ferme per quanto sopra “la disposta caducazione degli organi collegiali, così come la nomina del commissario straordinario” (quest’ultima alla data delle richiamate ordinanze di appello non ancora adottata), risulta immune dalle denunciate mende l’atto in questa sede gravato, con il quale, vista la decisione del CNB del 10 giugno 2011 che ha disposto l’annullamento del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ONB e del CNB, e preso atto che lo scioglimento di entrambi gli organi impedisce il funzionamento dell’ente, è stato sciolto il Consiglio dell’ONB e il CNB, ed è stato nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 20 della l. 396/67, per l’ordinaria amministrazione ed il disbrigo delle pratiche urgenti”;*

*- “che, in via generale, il rimedio del commissariamento, corrispondendo ad un principio di continuità dell’azione amministrativa, consente all’ente vigilante di sostituire temporaneamente gli organi collegiali amministrativi impossibilitati a funzionare per qualsiasi ragione anche in assenza di norme specifiche; che a tale principio non fa alcuna eccezione l’art. 20 della l. 396/67, di cui è stata fatta applicazione nell’atto impugnato, che lo prevede anche per la ricorrenza, in via generale, di “gravi motivi”; che i presupposti che legittimano il commissariamento appaiono, nella fattispecie, palesi;*

### **rilevato**

- che all’esito di tale articolato contenzioso, pertanto, il Commissario Straordinario si è definitivamente insediato per garantire la continuità amministrativa dell’Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi, tenuto conto che l’esito della competizione elettorale e la conseguente costituzione dei predetti organismi devono reputarsi viziati in ragione di alcune accertate (allo stato) irregolarità del procedimento elettorale;
- che la nomina del Commissario Straordinario, dunque, scaturisce dalla vacanza degli organi istituzionali e che la nomina da cui trae fonte la nomina stessa é da rinvenirsi, come risulta dal relativo decreto ministeriale e come ha accertato il T.A.R. Lazio-Roma, nell’art. 20 della legge 396/1967;

### **considerato**

- che la citata norma stabilisce, al comma 4, che *“Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell’albo che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all’albo”;*

### **valutata**

- L’opportunità di avvalersi di tale facoltà, attesi i gravosi compiti connessi alle attività gestionali dell’ente commissariato;

### **considerato**

- che, al fine di garantire la massima trasparenza e in ragione delle circostanze che hanno determinato il commissariamento, pare opportuno procedere alla nomina di un comitato che



## Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234  
00153 ROMA - Via Icilio, 7

rappresenti tutte le aggregazioni di candidati che risultano aver partecipato alle elezioni oggetto dei provvedimenti di annullamento;

- che, infatti, ancorché la legge non preveda la composizione di liste di candidati, da informazioni variamente assunte (in particolare da notizie reperite in internet) risulta che alle scorse elezioni abbiano concorso 5 gruppi di biologi;

### rilevato

- pertanto, che l'anzidetto comitato possa essere composto dai seguenti biologi, come detto tutti candidati alle scorse elezioni, ciascuno in collegamento con una specifica aggregazione:
  - Pietro Sapia;
  - Paolo Levoni;
  - Claudia Dello Iacovo;
  - Antonio Romano;
  - Giovanni Venditto;
- che a ciascuno di essi sarà attribuito, nella prima riunione utile (che sarà loro comunicata con apposito e separato avviso), uno specifico ambito di competenza, fermo restando il ruolo di mero ausilio allo svolgimento dei compiti del Commissario Straordinario;

### considerato

- che ai componenti del predetto comitato sarà garantito il rimborso delle spese sostenute;

tutto ciò premesso

### DETERMINA

per le ragioni su innanzi esposte, di costituire il comitato di cui all'art. 20, comma 4, della legge 396/ 1967;

di stabilire che il comitato è composto dai seguenti biologi:

- Pietro Sapia;
- Paolo Levoni;
- Claudia Dello Iacovo;
- Antonio Romano;
- Giovanni Venditto;

di prevedere che ai componenti del predetto comitato sarà garantito il rimborso delle spese sostenute.

Roma, 17 gennaio 2012



Il Commissario Straordinario  
(Prof. Lucio Botte)